

L.R. 19/2010, art. 6

B.U.R. 10/8/2011, n. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 agosto 2011, n. 0190/Pres.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19  
(Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela  
dei soggetti deboli).**

---

Modifiche approvate da:

DPRReg. 5/8/2020, n. 105/Pres. (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).

## Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

## Capo II

Forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno

Art. 2 Destinatari dei finanziamenti  
Art. 3 Interventi e azioni finanziabili  
Art. 4 Presentazione della domanda  
Art. 5 Modalità di finanziamento  
Art. 6 Spese per gli interventi formativi e per le azioni di sensibilizzazione  
Art. 7 Rendicontazione dei finanziamenti e restituzione delle somme non utilizzate

## Capo III

Modalità e limiti di rimborso agli amministratori di sostegno degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate

Art. 8 Beneficiari del rimborso  
Art. 9 Oggetto e limiti del rimborso  
Art. 10 Modalità di presentazione delle domande e di liquidazione del rimborso  
Art. 10 bis Criteri di riparto fondi agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni  
Art. 10 ter Rendicontazione

## Capo IV

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno e criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi da parte degli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni

Art. 11 Istituzione dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno  
Art. 12 Procedimento di iscrizione  
Art. 13 Requisiti e documentazione per l'iscrizione nell'elenco  
Art. 14 Informazioni contenute nell'elenco  
Art. 15 Cancellazione dall'elenco  
Art. 16 Verifica periodica dei requisiti  
Art. 17 Rapporti con l'Autorità giudiziaria  
Art. 18 Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno

## Capo V

Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso

- Art. 19 Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
- Art. 20 Requisiti per l'iscrizione al Registro
- Art. 21 Procedimento di iscrizione
- Art. 22 Informazioni contenute nel Registro
- Art. 23 Aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro e verifica periodica dei requisiti

## Capo VI

Modalità di sostegno ai Servizi sociali dei Comuni per l'istituzione e la gestione dello Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e schema di convenzione e protocollo d'intesa da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

- Art. 24 Finalità e destinatari dei finanziamenti
- Art. 25 funzioni dello Sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e modalità di gestione
- Art. 26 Modalità di finanziamento
- Art. 27 spese rendicontabili
- Art. 28 Modalità di rendicontazione

## Capo VII

Interventi di sostegno, in sede di prima attuazione della legge regionale 19/2010, alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno

- Art. 29 Finalità degli interventi di sostegno
- Art. 30 Associazioni destinatarie degli interventi e requisiti
- Art. 31 Presentazione delle domande
- Art. 32 Spese ammissibili
- Art. 33 Concessione del contributo
- Art. 34 Erogazione e rendicontazione del contributo

## Capo VIII

Convenzione per l'affidamento della gestione dello sportello

Art. 35 Convenzione per l'affidamento della gestione dello sportello

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 Deroga al termine di presentazione delle domande di finanziamento

Art. 37 Ripartizione delle risorse in via transitoria

Art. 38 Entrata in vigore

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) disciplina:

- a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
- b) le modalità e i limiti di rimborso agli amministratori di sostegno degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate;<sup>1</sup>
- c) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione negli elenchi delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno e i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni;
- d) i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

2. Con il presente regolamento altresì:

- a) sono disciplinate le modalità di sostegno ai Servizi sociali dei Comuni per l'istituzione e la gestione dello Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 19/2010 ed è definito, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 19/2010 lo schema di convenzione e protocollo d'intesa da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia;
- b) in sede di prima attuazione sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2010.

---

<sup>1</sup> Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPR. 5/8/2020, n. 105/Pres. (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).

## Capo II

Forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno

### Art. 2

*(Destinatari dei finanziamenti)*

1. Sono destinatari dei finanziamenti per gli interventi di formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per le azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) della legge regionale 19/2010, gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), di seguito denominati Enti gestori.

### Art. 3

*(Interventi e azioni finanziabili)*

1. Sono ammissibili a finanziamento:
- a) interventi formativi finalizzati a fornire alle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno adeguate conoscenze riguardanti i doveri e le responsabilità connesse all'assunzione dell'incarico;
  - b) azioni di sensibilizzazione sulla figura dell'amministratore di sostegno con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza tra la popolazione, al fine di incentivare il ricorso all'istituto e di promuovere la disponibilità all'assunzione dell'incarico.
2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 possono essere realizzati anche in partenariato con altri soggetti istituzionali, enti di formazione e soggetti del privato sociale operanti in materia di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, aventi sede sul territorio regionale, secondo le forme di collaborazione ritenute più idonee.

### Art. 4

*(Presentazione della domanda)*

1. Gli Enti gestori che intendono realizzare gli interventi e le azioni di cui all'articolo 3, per accedere ai finanziamenti presentano domanda, allegando una sintetica descrizione degli interventi e delle azioni previste, entro il 1° marzo di ogni anno al Servizio competente in materia di interventi e servizi sociali della Regione, di seguito denominato Servizio.

Art. 5  
*(Modalità di finanziamento)*

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda secondo il seguente criterio:

- a) il venti per cento in misura uguale fra i richiedenti;
- b) il venti per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra 18 e 64 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
- c) il trenta per cento in proporzione alla popolazione di età uguale o superiore a 65 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
- d) il trenta per cento in proporzione alle amministrazioni di sostegno pendenti a favore di residenti in ciascun Ambito distrettuale richiedente, sulla base dei dati forniti dalla Corte d'Appello di Trieste entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. I finanziamenti sono concessi con decreto del Direttore del Servizio e sono erogati in via anticipata in un'unica soluzione.

Art. 6  
*(Spese per gli interventi formativi e per le azioni di sensibilizzazione)*

1. Per la realizzazione degli interventi e per le azioni di cui all'articolo 3 sono rendicontabili le seguenti spese ad essi direttamente riferibili:

- a) corrispettivi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- b) spese per l'affitto di locali;
- c) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- d) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
- e) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in misura pari al dieci per cento della spesa complessivamente ammessa.

Art. 7  
*(Rendicontazione dei finanziamenti e restituzione delle somme non Utilizzate)*

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro i termini stabiliti con il decreto di concessione.

2. La rendicontazione è corredata da una relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento.

3. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al finanziamento concesso gli Enti gestori restituiscono le somme non utilizzate nei termini di cui al comma 1.

### Capo III

Modalità e limiti di rimborso agli amministratori di sostegno degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate<sup>2</sup>

#### Art. 8

*(Beneficiari del rimborso)*<sup>3</sup>

1. Beneficiari del rimborso sono gli amministratori di sostegno che assistono persone residenti in Regione, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari.

#### Art. 9

*(Oggetto e limiti del rimborso)*<sup>4</sup>

1. Sono rimborsabili i premi relativi a polizze assicurative, stipulate anche in forma cumulativa, espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti dall'attività di amministratore di sostegno, nonché la quota parte dei premi di altre polizze assicurative espressamente riferita a estensioni alla copertura dei rischi derivanti dall'attività di amministratore di sostegno.

2. I rimborsi di cui al comma 1, qualora riferiti a polizze stipulate in forma cumulativa, possono essere erogati al soggetto giuridico contraente la polizza.

3. Il rimborso è pari al premio o alla quota parte del premio di cui al comma 1, nel limite di euro 100,00 annui per amministrato, fermo restando che l'importo massimo concedibile a ciascun amministratore di sostegno non può essere superiore a euro 500,00 annui.

4. In ogni caso il beneficio, come determinato ai sensi del comma 3, non spetta per un importo superiore a quello rimasto a carico di ciascun amministratore.

5. Gli importi di cui al comma 3 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale della Regione.

---

<sup>2</sup> Rubrica sostituita da art. 2, c. 1, DPRReg. 5/8/2020, n. 105/Pres. (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).

<sup>3</sup> Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 5/8/2020, n. 105/Pres. (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).

<sup>4</sup> Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 5/8/2020, n. 105/Pres. (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).



#### Art. 10

*(Modalità di presentazione delle domande e di liquidazione del rimborso)<sup>5</sup>*

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno gli interessati presentano domanda di rimborso delle spese sostenute nell'anno solare precedente all'Ente gestore dell'ambito territoriale di residenza dell'amministrato, utilizzando il modello di cui all'allegato B del presente Regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata.<sup>6</sup>

2. In presenza di più amministrati facenti capo a diversi Enti gestori la domanda va presentata a un solo Ente Gestore a scelta dell'amministratore.

3. In presenza di polizze stipulate in forma cumulativa la domanda di cui al comma 1 può essere presentata dal soggetto giuridico contraente la polizza.

4. L'Ente gestore provvede alla liquidazione delle domande ai richiedenti in base all'ordine cronologico di presentazione. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste le domande non soddisfatte rimangono valide e sono evase a seguito della disponibilità di ulteriori risorse.”

5. Eventuali modifiche all'allegato B sono disposte con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

#### Art. 10 bis

*(Criteri di riparto fondi agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni)<sup>7</sup>*

1. Per l'ottenimento delle risorse gli Enti gestori presentano alla Direzione entro il 1. marzo di ogni anno una dichiarazione dalla quale risulti:

- a) la quantificazione del fabbisogno risultante dalle domande presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 10;
- b) l'ammontare delle richieste di rimborso presentate nell'anno precedente e non soddisfatte.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 5/8/2020, n. 105/Pres. (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).

<sup>6</sup> Le domande di rimborso dei costi sostenuti di cui al presente comma sono presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DPRReg. 105/2020, come disposto dall'art. 9, c. 1, lett. a) del medesimo DPRReg. 105/2020 (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).

<sup>7</sup> Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 5/8/2020, n. 105/Pres. (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).

<sup>8</sup> Le dichiarazioni da parte degli Enti gestori di cui al presente comma sono presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DPRReg. 105/2020, come disposto dall'art. 9, c. 1, lett. b) del medesimo DPRReg. 105/2020 (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).

2. Le risorse disponibili sono ripartite secondo i seguenti criteri:
- a) in via prioritaria sono assegnate le risorse a copertura delle richieste di rimborso di cui al comma 1 lettera b);
  - b) le rimanenti risorse sono assegnate in base al fabbisogno di cui al comma 1, lettera a). Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno segnalato, le stesse sono ripartite in modo proporzionale.
3. Le risorse disponibili sono assegnate agli Enti gestori entro sessanta giorni a decorrere dalla data di cui al comma 1.

Art. 10 ter  
(Rendicontazione)<sup>9</sup>

1. Gli Enti gestori presentano annualmente il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000 entro il termine stabilito nel decreto di concessione delle risorse.

2. La rendicontazione è corredata da un prospetto riepilogativo dei rimborsi effettuati e dall'evidenza delle somme non utilizzate

Capo IV

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno e criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi da parte degli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni

Art. 11  
(Istituzione dell'elenco delle persone disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2010, gli Enti gestori istituiscono, entro il 31 dicembre 2011, l'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, da mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina.

2. Nell'elenco sono iscritte le persone aventi residenza nel territorio di competenza dell'Ambito distrettuale presso il quale l'elenco è istituito.

---

<sup>9</sup> Articolo aggiunto da art. 7, c. 1, DPR n. 5/8/2020, n. 105/Pres. (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).

3. Il richiedente, all'atto dell'iscrizione, può esprimere la disponibilità a svolgere l'incarico anche o esclusivamente nel territorio di Ambiti distrettuali diversi da quello di appartenenza.

4. Nel caso di cui al comma 3, l'Ente gestore titolare dell'elenco presso il quale il soggetto è iscritto comunica tale informazione agli Enti gestori dell'Ambito distrettuale per il quale l'iscritto ha manifestato la propria opzione.

Art. 12  
*(Procedimento di iscrizione)*

1. Gli Enti gestori disciplinano il procedimento di iscrizione nell'elenco secondo le proprie norme di organizzazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo, assicurando l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e il rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 13  
*(Requisiti e documentazione per l'iscrizione nell'elenco)*

1. Le persone che intendono iscriversi nell'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno non devono incorrere nei casi di incapacità all'assunzione dell'incarico previsti dall'articolo 350 del codice civile e devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere residenti in regione;
- b) non avere riportato condanne penali.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono necessari:

- a) la presentazione di un curriculum vitae con indicazione di almeno le seguenti informazioni:
  - 1) dati anagrafici e di residenza;
  - 2) titolo di studio;
  - 3) professione;
  - 4) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;
  - 5) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;

- b) la presentazione di una dichiarazione d'intenti sulla disponibilità a partecipare ad incontri di formazione, aggiornamento e verifica delle attività svolte.

#### Art. 14

##### *(Informazioni contenute nell'elenco)*

1. Nell'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, per ogni iscritto, sono riportate almeno le seguenti informazioni, desumibili dal curriculum vitae:

- a) dati anagrafici e di residenza;
- b) titolo di studio;
- c) professione;
- d) eventuali esperienze utili allo svolgimento delle attività connesse all'incarico di amministratore di sostegno;
- e) eventuale partecipazione a iniziative formative nelle materie connesse alle attività svolte dall'amministratore di sostegno;
- f) opzioni territoriali espresse nell'ambito del procedimento d'iscrizione disciplinato dagli Enti gestori.

#### Art. 15

##### *(Cancellazione dall'elenco)*

1. La cancellazione dall'elenco è effettuata:

- a) su richiesta dell'iscritto;
- b) nel caso si accerti che sono venuti meno i requisiti di cui all'articolo 13;
- c) nel caso di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria da cui risulti che l'iscritto non è più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- d) nel caso di ingiustificato rifiuto di assumere la funzione di amministratore di sostegno, espresso per tre volte consecutive;
- e) nel caso in cui l'iscritto trasferisca la residenza fuori regione o presso un Comune della regione appartenente a un diverso Ambito distrettuale.

2. Qualora l'iscritto trasferisca la propria residenza in un Comune della regione appartenente a un diverso Ambito distrettuale, l'Ente gestore titolare dell'elenco nel quale il soggetto risulta iscritto trasmette i relativi atti all'Ente gestore dell'ambito distrettuale di destinazione ai fini della iscrizione nel relativo elenco, previo consenso dell'interessato.

#### Art. 16

##### *(Verifica periodica dei requisiti)*

1. Gli Enti gestori provvedono almeno con cadenza triennale alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 13.

#### Art. 17

##### *(Rapporti con l'Autorità giudiziaria)*

1. L'elenco dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno è messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria cui compete la nomina.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ente gestore può sottoscrivere appositi accordi con l'Autorità giudiziaria competente.

#### Art. 18

##### *(Istituzione dell'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno)*

1. Presso il Servizio è istituito con decreto del Direttore di Servizio, per finalità statistiche e conoscitive, l'Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno, risultante dalla raccolta degli elenchi di cui all'articolo 11.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli Enti gestori trasmettono entro il 1° marzo di ogni anno copia dei propri elenchi al Servizio della Direzione Centrale competente.

#### Capo V

Requisiti per l'iscrizione nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso

#### Art. 19

##### *(Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)*

1. Presso il Servizio è istituito, con decreto del Direttore del Servizio, il registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di seguito denominato Registro.

2. Il Registro è istituito e conservato nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 196/2003.

Art. 20  
(Requisiti per l'iscrizione al Registro)

1. Possono iscriversi nel Registro:
  - a) le associazioni;
  - b) le cooperative sociali;
  - c) gli altri soggetti del privato sociale aventi personalità giuridica.
  
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) almeno dodici mesi di attività alla data di presentazione della domanda d'iscrizione;
  - b) assenza di condanne penali in capo ai rappresentanti legali dell'ente e ai soggetti che ricoprono le diverse cariche associative;
  - c) presenza nello statuto di finalità specificatamente rivolte alla promozione dell'amministratore di sostegno;
  - d) sede nel territorio regionale.
  
3. Sono considerati requisiti utili in luogo di quello di cui al comma 2, lettera c), la contestuale presenza:
  - a) nello statuto o nell'accordo degli aderenti, di finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia;
  - b) nella compagine sociale o associativa, di almeno tre soci o associati che nel corso del biennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro hanno svolto attività documentata di promozione della figura dell'amministratore di sostegno o hanno assunto la funzione di amministratore di sostegno nell'ambito del territorio della regione.

Art. 21  
(Procedimento di iscrizione)

1. Per l'iscrizione nel Registro le organizzazioni interessate presentano domanda sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio competente, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto oppure dell'accordo tra gli aderenti;
  - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative o sociali;
  - c) relazione dettagliata sull'attività dell'organizzazione con allegata copia di eventuali accordi sottoscritti con enti e istituzioni finalizzati alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno;
  - d) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora sia trasmessa per posta.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Direttore di servizio competente dispone l'iscrizione nel Registro oppure, con provvedimento motivato, il diniego dell'iscrizione da comunicare all'organizzazione richiedente.

#### Art. 22

##### *(Informazioni contenute nel Registro)*

1. Per ogni soggetto iscritto nel Registro sono riportate le seguenti informazioni:
- a) denominazione;
  - b) sede legale;
  - c) nominativo del rappresentante legale;
  - d) eventuali sedi operative o amministrative.

#### Art. 23

##### *(Aggiornamento delle informazioni contenute nel Registro e verifica periodica dei requisiti)*

1. I soggetti iscritti nel Registro sono tenuti a:
- a) comunicare eventuali modificazioni dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti trasmettendo copia autentica dei relativi atti;
  - b) comunicare ogni modifica intervenuta nelle cariche associative o sociali;
  - c) comunicare l'eventuale condanna penale a carico di coloro che ricoprono le diverse cariche associative o sociali;
  - d) trasmettere copia degli eventuali accordi di cui all'articolo 21, comma 2, lett. c);
  - e) comunicare ogni altro fatto rilevante ai fini dell'iscrizione nel Registro.

2. Il Servizio competente provvede alla revisione del Registro con cadenza almeno triennale e può richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti di comprovare la permanenza dei requisiti validi per l'iscrizione nel Registro o verificarli attraverso procedure d'ufficio.

3. Qualora a seguito delle informazioni acquisite si accerti che sono venuti a mancare i requisiti di iscrizione è disposta la cancellazione dal Registro.

#### Capo VI

Modalità di sostegno ai Servizi sociali dei Comuni per l'istituzione e la gestione dello Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e schema di convenzione e protocollo d'intesa da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

Art. 24

*(Finalità e destinatari dei finanziamenti)*

1. Gli Enti gestori sono i destinatari dei finanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 19/2010 finalizzati all'istituzione e alla gestione di uno o più sportelli per la promozione e il supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno.

Art. 25

*(Funzioni dello Sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno e modalità di gestione)*

1. Lo sportello di promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno, di seguito denominato Sportello per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2010, può essere gestito in forma singola o in forma associata tra più Enti gestori, sulla base di appositi accordi, in via diretta o tramite affidamento a uno o più soggetti iscritti nel Registro.

2. In caso di affidamento della gestione dello Sportello, gli Enti gestori stipulano convenzioni o protocolli d'intesa utilizzando lo schema-tipo allegato al presente regolamento.

Art. 26

*(Modalità di finanziamento)*

1. Gli Enti gestori che intendono istituire o gestire gli Sportelli, per accedere ai finanziamenti presentano domanda entro il 1° marzo di ogni anno al Servizio.

2. Le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda con le modalità di cui all'articolo 5.

3. Nel caso gli Enti gestori intendano istituire o gestire gli Sportelli in forma associata, la domanda è presentata in forma congiunta con indicazione dell'Ente gestore referente, al quale viene erogato il contributo alla cui determinazione concorrono le quote di riparto spettanti a ognuno.

4. I finanziamenti sono erogati in via anticipata in un'unica soluzione.

Art. 27

*(Spese rendicontabili)*



1. Sono rendicontabili le spese direttamente ed esclusivamente riferibili alla istituzione o alla gestione dello Sportello, rientranti nelle seguenti tipologie:

- a) costi del personale che svolge attività di sportello, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- b) compensi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- c) spese per l'affitto di locali;
- d) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
- e) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale;
- f) spese di organizzazione, di segreteria e di gestione in misura pari al dieci per cento della spesa complessivamente ammessa.

2. In caso di affidamento della gestione secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 25, è ammesso a rendiconto il costo dell'incarico riferito alle medesime tipologie di spesa contemplate al comma 1.

#### Art. 28

##### *(Modalità di rendicontazione)*

1. La rendicontazione è effettuata dall'Ente gestore referente ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro il termine stabilito con il decreto di concessione.

2. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al finanziamento concesso gli Enti gestori restituiscono le somme non utilizzate entro il medesimo termine di cui al comma 1.

#### Capo VII

Interventi di sostegno, in sede di prima attuazione della legge regionale 19/2010, alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno

#### Art. 29

##### *(Finalità degli interventi di sostegno)*

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2010, interviene a favore delle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno mediante la concessione di contributi per la realizzazione nel territorio regionale di programmi di attività e interventi diretti a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno e a diffonderne informazioni utili.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in sede di prima attuazione della legge regionale 19/2010.

#### Art. 30

##### *(Associazioni destinatarie degli interventi e requisiti)*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 29 le associazioni che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) presenza nello statuto di finalità coerenti con la promozione della figura dell'amministratore di sostegno;
- b) ubicazione della sede legale o operativa in regione;
- c) essere costituite e operanti alla data del 1 gennaio 2011.

2. Sono considerate operanti alla data del 1 gennaio 2011 le associazioni che hanno svolto, nel corso dell'anno 2010, attività finalizzate alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

#### Art. 31

##### *(Presentazione delle domande)*

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 29, i legali rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 30 presentano domanda entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento al Servizio.

2. La domanda è corredata da:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto o dell'accordo fra gli aderenti;
- b) dichiarazione di aver svolto nel corso dell'anno 2010 attività finalizzate alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno con descrizione delle stesse;
- c) relazione illustrativa del programma di attività promozionali della figura dell'amministratore di sostegno che si intendono realizzare, del contesto sociale e territoriale sul quale si intende intervenire, dei tempi, luoghi e modalità di realizzazione dell'intervento, degli obiettivi e dei risultati attesi, delle attività previste, del numero e caratteristiche dei destinatari;
- d) preventivo di spesa;
- e) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora sia trasmessa per posta.

3. Ciascuna associazione può presentare una sola domanda.

#### Art. 32

*(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, purché direttamente attinenti al programma di attività e di interventi:

- a) compensi a terzi per prestazioni e per servizi, comprensivi di eventuali rimborsi spese;
- b) spese per l'affitto di locali;
- c) spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di attrezzature e materiali;
- d) spese per la produzione e la divulgazione di materiale informativo e promozionale.

Art. 33

*(Concessione del contributo)*

1. Le risorse disponibili sono ripartite proporzionalmente fra le associazioni che hanno presentato domanda in relazione alle spese complessivamente ammesse.

2. Il contributo è concesso, con decreto del Direttore del Servizio, fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e non può in ogni caso eccedere euro 15.000,00.

Art. 34

*(Erogazione e rendicontazione del contributo)*

1. Il contributo è erogato in due soluzioni, con un acconto in via anticipata pari al 70 per cento della somma assegnata e un saldo per la rimanente quota dopo la presentazione del rendiconto.

2. La rendicontazione è effettuata ai sensi degli articoli 41 e 43 della legge regionale 7/2000 entro i termini stabiliti con il decreto di concessione.

Capo VIII

Convenzione per l'affidamento della gestione dello sportello

Art. 35

*(Convenzione per l'affidamento della gestione dello sportello)*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2010 è definito lo schema di convenzione/protocollo d'intesa di cui all'allegato A, da utilizzare da parte degli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per affidare la gestione dello sportello a uno o più soggetti iscritti nel registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

2. Eventuali modifiche ed integrazioni dell'allegato A sono disposte con decreto del Direttore centrale competente in materia di politiche sociali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo IX  
Disposizioni transitorie e finali

Art. 36  
*(Deroga al termine di presentazione delle domande di Finanziamento)*

1. In sede di prima applicazione, le domande di cui all'articolo 4 e all'articolo 26 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 37  
*(Ripartizione delle risorse in via transitoria)*

1. In sede di prima attuazione nonché nelle more dell'acquisizione a regime dei dati sulle amministrazioni di sostegno pendenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), le risorse disponibili sono ripartite fra gli Enti gestori che hanno presentato domanda secondo il seguente criterio:

- a) il venti per cento in misura uguale fra i richiedenti;
- b) il trenta per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra 18 e 64 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti;
- c) il cinquanta per cento in proporzione alla popolazione di età uguale o superiore a 65 anni residente negli ambiti distrettuali richiedenti.

Art. 38  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **Allegato A**

(riferito all'articolo 35, comma 1)

### **SCHEMA DI CONVENZIONE/PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AFFIDAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELLA GESTIONE DELLO "SPORTELLO PROMOZIONE E SUPPORTO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO" A UNO O PIÙ SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO REGIONALE DEI SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE INTERESSATI ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso  
\_\_\_\_\_

TRA

Il Comune/L'Azienda per i servizi sanitari/L'Azienda di servizi alla persona, in qualità di ente gestore del servizio sociale dei comuni dell'Ambito distrettuale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), rappresentato/a da \_\_\_\_\_, di seguito denominato Ente gestore

E

La/Le associazione/i - La/Le cooperativa/e sociale/i - Altri soggetti del privato sociale aventi personalità giuridica, rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominato/i Soggetto/i affidatario/i

PREMESSO

- che l'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge regionale 6/2006 prevede fra i servizi del sistema integrato, tra l'altro, la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) la Regione promuove e sostiene l'istituzione, tramite i servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli per la promozione e il supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno;

- che l'Ente gestore con *(citare provvedimento di istituzione)* ha istituito in data \_\_\_\_\_ lo "Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno dell'Ambito distrettuale \_\_\_\_\_" di seguito denominato Sportello;
- che l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 19/2010 prevede che l'Ente gestore può affidare la gestione dello Sportello a uno o più soggetti iscritti al Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia;
- che il/i Soggetto/i affidatario/i, con *(citare provvedimento di iscrizione)*, è stato/sono stati regolarmente iscritto/i al suddetto Registro;
- che il/i Soggetto/i affidatario/i è risultato il soggetto maggiormente idoneo ad assumere la gestione dello Sportello;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 *(Oggetto)*

1. La presente convenzione definisce i rapporti che regolano l'affidamento della gestione dello Sportello da parte dell'Ente gestore al/ai Soggetto/i affidatario/i.

##### Art. 2 *(Finalità dello Sportello)*

1. Lo Sportello ha lo scopo di fornire una struttura di riferimento che promuova l'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno e più in generale la cultura della solidarietà e della sussidiarietà a tutela dei diritti delle persone deboli e delle loro famiglie.

2. Lo Sportello offre altresì supporto tecnico e giuridico agli amministratori di sostegno, a coloro che intendono offrire la propria disponibilità ad assumere tale funzione, alle persone deboli e alle loro famiglie e agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni.

##### Art. 3 *(Principi di gestione dello Sportello)*

1. Nella gestione dello Sportello il/i Soggetto/i affidatario/i garantisce/garantiscono:  
a) la completezza, la chiarezza e la tempestività delle informazioni;

- b) l'erogazione dei servizi in modo continuativo e regolare;
- c) la valorizzazione dei volontari e il coinvolgimento delle risorse del privato sociale presenti nel territorio.

#### Art. 4

##### *(Impegni del Soggetto/i affidatario/i)*

1. Il/i Soggetto/i gestore/i si impegna a garantire la funzionalità dello Sportello attraverso la realizzazione e gestione delle seguenti attività:

- a) ideare e realizzare eventi e campagne informative e di sensibilizzazione sull'amministratore di sostegno;
- b) organizzare eventi formativi rivolti a coloro che intendono prestarsi ad assumere la funzione di amministratore di sostegno, ai soggetti fragili potenziali destinatari dell'amministrazione di sostegno e alle loro famiglie e agli operatori dei servizi sociali;
- c) fornire informazioni alla popolazione sull'amministratore di sostegno;
- d) offrire consulenza agli amministratori di sostegno, ai soggetti amministrati e alle loro famiglie e agli operatori dei servizi sociali;
- e) promuovere la realizzazione di una rete fra gli attori del privato sociale presenti nel territorio interessati alla materia;
- f) garantire supporto agli amministratori di sostegno, a coloro che si rendono disponibili ad assumere tale funzione, alle persone amministrate e alle loro famiglie e agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni;
- g) facilitare le relazioni tra l'Autorità giudiziaria e i servizi socio-sanitari territoriali, con particolare riferimento alla comunicazione di questioni o esigenze riferite ai procedimenti derivanti dalle segnalazioni provenienti dai servizi stessi;
- h) collaborare con gli uffici giudiziari per quanto attiene alle fasi dell'avvio presso gli uffici della Procura, della trasmissione degli atti alla Cancelleria del Giudice Tutelare, della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, della comunicazione alle parti coinvolte e della notifica (con comunicazione ai servizi socio sanitari territoriali circa lo stato di avanzamento dei procedimenti a cui sono direttamente interessati);
- i) realizzare azioni di monitoraggio attraverso strumenti che consentano la visualizzazione immediata dello stato di avanzamento di ciascun procedimento e permettano rilevazioni di carattere statistico.

2. Lo Sportello deve essere aperto almeno con la seguente articolazione: *(indicare giorni e orario di apertura)*

3. Il Soggetto/i affidatario/i, per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, si impegna a mettere a disposizione il seguente personale:

- a) ...
- b) ...

4. Il Soggetto/i affidatario/i provvede alla nomina di un unico responsabile/referente per tutto quanto previsto nella presente convenzione e comunica all'Ente gestore il nominativo e il relativo recapito e le modalità di contatto.

#### Art. 5

*(Suddivisione dei compiti) (eventuale, nel caso la gestione sia affidata a più soggetti affidatari)*

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, sono suddivise fra i soggetti affidatari nel modo seguente:

- a) Affidatario 1: attività di cui alle lettere ...
- b) Affidatario 2: attività di cui alle lettere ...

#### Art. 6

*(Impegni dell'Ente gestore)*

1. L'Ente gestore si impegna a:

- a) riconoscere, per lo svolgimento dell'attività, l'importo di euro .....
- b) assumere, laddove necessario, il costo dell'assicurazione per la responsabilità civile del personale volontario impiegato,
- c) mettere a disposizione in regime di comodato i seguenti beni mobili e immobili idonei allo svolgimento delle attività e da utilizzare esclusivamente a tale scopo da parte del/i Soggetto/i affidatario/i:

- 1) ...;
- 2) ....

#### Art. 7

*(Divieto di cessione della convenzione e uso dei beni)*

1. Non è consentito alle Parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione.

2. L'utilizzo dei beni concessi dall'Ente gestore in comodato è consentito esclusivamente per l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto e lo scopo della medesima, con particolare riguardo al valore sociale dei servizi erogati.

#### Art. 8

*(Durata)*



1. La presente convenzione ha durata di \_\_\_\_\_ anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 9

*(Risoluzione della convenzione e clausola risolutiva espressa)*

1. Le Parti convengono che l'Ente gestore avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- a) grave e ripetuto inadempimento nella realizzazione delle attività e nell'erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione;
- b) utilizzazione dei beni concessi in comodato per finalità diverse da quelle individuate o svolgimento di attività incompatibili con la natura del bene e con le finalità indicate;
- c) subentro di terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione;
- d) mancata presentazione senza giustificato motivo dei documenti di gestione relativi alle modalità di esercizio delle attività, o mancato accordo delle parti sul programma annuale di gestione di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

Art. 10

*(Spese convenzionali)*

1. Le spese, immediate e future, inerenti al presente atto per registrazione in termine fisso, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione sono a carico del/dei Soggetto/i affidatario/i.

Art. 11

*(Foro competente)*

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di \_\_\_\_\_.

BOLLO

(In caso di esenzione indicare  
gli estremi della norma che la  
prevede)

All'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni

Oggetto: LR 19/2010, art. 2, comma 1, lett. e), D.P.Reg.190/2011. Richiesta di rimborso di polizza assicurativa.

Il/La sottoscritto/a..... CF ....., nato/a  
a ..... prov. .... il .....,  
residente a (città).....in (indirizzo con CAP)  
.....tel. n. ....,  
e-mail ..... in qualità di

- amministratore di sostegno
- legale rappresentante dell'Ente denominato ..... con sede a  
(città)..... in (indirizzo con CAP) .....  
..... tel. n. ...., e-mail .....

**CHIEDE**

la concessione del rimborso previsto per i costi sostenuti nell'anno ..... (inserire l'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta) per la stipula di polizze assicurative relative all'attività di amministrazione di sostegno.

---

\* Allegato aggiunto da art. 8, c. 1, DPReg. 5/8/2020, n. 105/Pres. (B.U.R. 19/8/2020, n. 34).

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dal beneficio ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista dall'articolo 75 del citato D.P.R.,

### DICHIARA

a) di essere stato/a nominato/a dal Giudice Tutelare amministratore di sostegno di:

nominativi amministrati	Tribunale di	n. di ruolo (R.G. __V.G.)	data del decreto di nomina
1.			
2.			
3.			
4.			

### OVVERO

a) che i seguenti soci dell'associazione sono stati nominati dal Giudice Tutelare amministratori di sostegno:

Nominativo amministratore di sostegno*	nominativi amministrati	Tribunale di	n. di ruolo (R.G. __V.G.)	data del decreto di nomina	Importo quota premio per amministratore di sostegno
1.	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
2.	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
3.	1.				
	2.				
	3.				

	4.				
--	----	--	--	--	--

\*Compilare un riquadro per ciascun ADS

b) che l'amministrato/gli amministrati è/sono residente/i in Regione;

c) di aver stipulato:

- polizze assicurative espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti dall'attività di amministratore di sostegno svolta a favore dei sopra elencati amministrati;
- estensione di polizza assicurativa alla copertura dei rischi connessi all'attività di amministratore di sostegno svolta a favore dei sopra elencati amministrati.

d) che la spesa sostenuta nell'anno ..... (inserire l'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta) per la copertura assicurativa è pari a euro..... e che per tale spesa

- non ha ricevuto alcun rimborso
- ha ricevuto rimborsi per euro .....

e) di non aver presentato istanza per la concessione del rimborso oggetto della presente domanda ad altro Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni.

Allega alla presente:

- copia del documento di identità in corso di validità
- quietanza/e versamento premio/i ovvero documentazione attestante l'avvenuto versamento del premio

Allega inoltre (barrare la voce di interesse):

solo in caso di polizza cumulativa (stipulata cioè da un unico soggetto per più amministratori di sostegno):

- certificazione dell'Assicurazione attestante la somma versata e il numero di Amministratori di sostegno e amministrati, cui si riferisce

solo in caso di estensione di polizza assicurativa qualora la quota del premio riferita alla copertura dei rischi connessi all'attività di amministratore di sostegno non sia indicata nella quietanza

- dichiarazione dell'Assicurazione attestante la quota di premio riferita alla copertura dei rischi derivanti dall'attività di amministratore di sostegno

Al fine di poter procedere all'incasso dei pagamenti che verranno effettuati da codesta amministrazione

## CHIEDE inoltre

che il rimborso venga effettuato con una delle seguenti modalità:

- accreditalmento sul conto corrente postale/ bancario n.....  
Banca/Poste .....  
Filiale/Ufficio di .....  
Codice IBAN .....
- altro .....

Distinti saluti

Data.....

*Firma*

*AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.*

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation)**

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_. Il responsabile della protezione dei dati \_\_\_\_\_. Il responsabile del trattamento dei dati personali è \_\_\_\_\_.
2. I dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di concessione e conseguente liquidazione dei benefici previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19.
3. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.
4. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per la concessione del beneficio richiesto.
6. I dati personali vengono conservati per la durata di \_\_\_\_\_ anni.
7. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
  - accesso ai dati personali;
  - rettifica o cancellazione degli stessi;
  - limitazione o opposizione al loro trattamento;
  - portabilità dei dati.

L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali.  
In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.